

STATUTO del

COMITATO DI QUARTIERE GIARDINO DI ROMA 2017

Premessa

Nel presente Statuto sono denominati:

- a) **“Residenti”**: i residenti nell’area territoriale “Giardino di Roma” (d’ora in poi anche il “quartiere”) individuata all’art. 5;
- b) **“Operatori esterni”**: coloro che, pur risiedendo altrove, svolgono nel quartiere attività commerciali o professionali;
- c) **“Aderenti”**: i residenti e gli operatori esterni;
- d) **“Assemblea”**: l’Assemblea in cui si riuniscono gli aderenti;
- e) **“Consiglio”**: il Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere, eletto dall’Assemblea
- f) **“COMITATO”**: il “Comitato di Quartiere Giardino di Roma 2017”.

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede

È costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli articoli 39 – 42 del Codice Civile, il Comitato di Quartiere con la denominazione “Comitato di Quartiere Giardino di Roma 2017”.

Articolo 2

Principi ispiratori del Comitato di Quartiere

1. Il Comitato di Quartiere, nel richiamarsi ai principi e valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, promuove e difende gli interessi collettivi degli aderenti, nel rispetto di tutti i valori associativi, culturali, sociali, morali, politici e religiosi che si manifestano nel quartiere.
2. Agisce in piena autonomia politica e confessionale senza distinzioni etniche o razziali.

Articolo 3

Finalità del Comitato di Quartiere

1. Il Comitato rappresenta le esigenze della popolazione del quartiere. Promuove ogni iniziativa utile alla crescita democratica, sociale e culturale del quartiere; favorisce la partecipazione degli aderenti alla vita pubblica mediante strumenti consultivi e decisionali e li rappresenta

- presso le istituzioni, gli enti e le aziende erogatrici di servizi.
2. Il Comitato promuove ogni iniziativa al fine di valorizzare le caratteristiche funzionali del quartiere, di migliorare la qualità della vita e le condizioni di lavoro dei suoi abitanti e dei suoi operatori, contrastando altresì attività, decisioni o circostanze che possano collidere con gli interessi collettivi degli abitanti, generare danni al territorio e alle strutture esistenti.
 3. In particolare il Comitato avanza proposte, promuove iniziative ed individua soluzioni per i problemi che riguardano il territorio ed i residenti del Municipio X del Comune di Roma ed in particolare:
 - per la manutenzione delle aree pubbliche e di quelle destinate a “verde pubblico” presenti nel quartiere;
 - per la manutenzione delle strade e delle piazze del quartiere;
 - per l’abbattimento delle barriere in favore delle persone con disabilità fisica;
 - per le tematiche sul traffico urbano e del trasporto pubblico nel Comune di Roma;
 - per una diversa utilizzazione delle aree e degli spazi comunali e per il miglioramento dei servizi di pubblica utilità;
 - per la sicurezza del quartiere;
 - per ogni altra iniziativa che possa migliorare il tenore di vita degli abitanti del quartiere.

Articolo 4

Composizione del Comitato di Quartiere

1. Il Comitato di Quartiere è formato, di diritto ed unicamente, dagli abitanti e dagli operatori esterni, come specificato nella premessa, definiti insieme “aderenti”.
2. Il Comitato è aperto alla collaborazione di chiunque voglia concorrere al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3.
3. Gli aderenti al Comitato sono tenuti al rispetto dei principi indicati nell’art. 2, all’osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio.
4. Il Comitato ha durata illimitata.

Articolo 5

Delimitazione territoriale

Il territorio del Comune di Roma i cui abitanti si sono organizzati nel “Comitato di Quartiere Giardino di Roma 2017” è quello ricompreso entro i confini indicati nell'allegata planimetria (Allegato-1)

Articolo 6

Organi del Comitato di Quartiere

Gli organi del Comitato di Quartiere sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Le Commissioni (permanenti e straordinarie)
- e) Il Consiglio di Presidenza

Articolo 7

Assemblea

1. All'Assemblea possono partecipare e votare tutti gli aderenti di cui alla premessa.
2. In via ordinaria l'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente almeno una volta l'anno, per la relazione sull'attività del Comitato.
3. In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata, quando il Presidente o il Consiglio ne ravvisino la necessità o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. È altresì convocata in seguito a richiesta motivata di almeno cento aderenti.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea, indicando i punti all'ordine del giorno, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata. L'Assemblea è convocata con ogni mezzo ritenuto utile od opportuno.
5. L'Assemblea determina le linee di azione e gli orientamenti del Comitato e delibera eventuali sottoscrizioni in favore dello stesso.
6. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli aderenti presenti, con voto palese o, se richiesto dai due terzi dei medesimi, con voto segreto.
7. Il verbale dei lavori dell'Assemblea è redatto dal Segretario. In caso di impedimento o di assenza dello stesso, il Presidente attribuisce tale incarico ad un altro membro del Consiglio.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto con voto diretto e segreto dagli aderenti; è composto da un numero di dodici membri. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. La carica di consigliere è ricoperta a titolo gratuito. Nessuno dei componenti del Consiglio Direttivo può ricoprire contemporaneamente altre cariche in Associazioni e/o altri Comitati o qualunque altra forma associativa, che svolgano la propria attività nel medesimo perimetro all'interno del quale insiste il Quartiere Giardino di Roma ed aventi le medesime finalità del "Comitato di Quartiere Giardino di Roma 2017".
2. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, una volta al mese, su convocazione del Presidente.
3. In via straordinaria si riunisce, con le medesime modalità, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. La convocazione straordinaria può essere altresì richiesta al Presidente da almeno sei consiglieri, con espressa motivazione. In tal caso il Presidente riunisce il Consiglio al più presto, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Le convocazioni possono essere effettuate mediante avviso scritto oppure per le vie brevi in

caso di necessità o urgenza. La seduta è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri.

5. Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute rappresentanti delle forze politiche, del mondo del lavoro, di associazioni laiche e religiose presenti nel quartiere, ovvero qualsiasi altra persona, la cui presenza venga reputata utile dal Presidente. Gli invitati alle sedute del Consiglio non hanno diritto al voto.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Possono assistervi tutti gli aderenti che lo desiderino.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 9

Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è l'organo di direzione del Comitato. Attua e sviluppa le linee programmatiche fissate dall'Assemblea; assume le iniziative occorrenti per le finalità indicate all'art. 3. Coordina l'attività delle commissioni permanenti in cui si articola. Promuove e individua le forme di autofinanziamento del Comitato. Approva la bozza del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea e le modifiche al presente Statuto, ad esclusione degli artt. da 2 a 5.
2. Nella prima seduta, presieduta dal membro più anziano, il Consiglio elegge nel proprio seno, con votazioni successive, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le votazioni si effettuano a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità si va al ballottaggio.
3. In ogni votazione del Consiglio non sono ammesse deleghe; la votazione avviene con voto palese; il voto segreto può essere richiesto da almeno i due terzi dei presenti nei casi previsti dal comma precedente. Quando si procede a designazioni, revoche, incarichi vari ed in tutte le votazioni riferite a persone il voto segreto è obbligatorio.
4. Le cariche di cui al punto 2 decadono in caso di sfiducia presentata da almeno un terzo dei consiglieri e votata dalla maggioranza più uno degli aventi diritto al voto.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente, determina il numero e l'ambito di attività delle commissioni permanenti e di quelle straordinarie; ne designa i componenti ed il coordinatore.
6. Indica le elezioni.
7. Sceglie il sistema di elezione, che è disciplinato con regolamento.
8. Nomina la Commissione Elettorale.
9. Tutti i membri del Consiglio sono corresponsabili per l'attività deliberata dal consesso, ancorché svolta direttamente dal Presidente.

Articolo 10

Presidente del Comitato di Quartiere

1. Il Presidente ha le funzioni di rappresentanza del Comitato presso le istituzioni e di tutela degli interessi generali dal medesimo perseguiti. Cura i rapporti con gli enti e le associazioni presenti nel quartiere. Svolge le proprie funzioni in conformità alle decisioni assunte dal Consiglio, d'intesa con le commissioni operanti in materia. Coadiuvato dagli altri componenti del Direttivo, assicura l'attività quotidiana del Comitato. In caso di questioni di particolare rilevanza e urgenza assume le iniziative ritenute opportune, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima sua riunione successiva.
2. Come stabilito dal precedente art. 7, convoca in via ordinaria e straordinaria l'Assemblea e la presiede, fissandone l'ordine del giorno.
3. Convoca e presiede le sedute del Consiglio, predisponendone parimenti l'ordine del giorno d'intesa con i coordinatori delle commissioni.
4. Coordina l'attività delle commissioni permanenti e straordinarie.
5. Porta all'esame del Consiglio le istanze provenienti dal quartiere e predispose le linee programmatiche da sottoporre all'Assemblea generale.
6. Predispose, di concerto con il Consiglio, i preventivi di spesa di eventuali iniziative onerose, indicandone altresì le possibili modalità di finanziamento.
7. Propone al Consiglio l'istituzione di Commissioni permanenti e straordinarie.

Articolo 11

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. In caso di impedimento permanente o di dimissioni dalla carica da parte del Presidente il Vice Presidente convoca e presiede il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 12

Segretario

1. Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali dell'Assemblea Generale e delle sedute del Consiglio. Cura altresì la gestione delle attrezzature del Comitato.

Articolo 13

Tesoriere

1. Il Tesoriere custodisce ed amministra tutte le risorse finanziarie del Comitato. Redige annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio ed assolve a tutti gli obblighi di legge connessi all'incarico.

Articolo 14

Commissioni

1. Per l'attuazione dei propri compiti il Consiglio si articola in commissioni permanenti e straordinarie. La relativa istituzione e composizione è effettuata dal Consiglio su proposta del Presidente.
2. Le commissioni permanenti sono composte da un minimo di tre ad un massimo di otto consiglieri. A ciascuna è assegnato un settore di competenza; è facoltà del Consiglio variare sia la composizione che le attribuzioni di ogni singola commissione. Le commissioni sono tenute a svolgere la propria attività secondo le direttive e nei limiti stabiliti dal Consiglio.
3. Le commissioni straordinarie sono istituite dal Consiglio, con analoghe modalità, quando è necessario provvedere all'analisi e all'approfondimento di specifici problemi di particolare rilevanza.
4. Le commissioni permanenti sono tenute a riferire al Consiglio con cadenza regolare ed ogni qualvolta ne siano richieste. Le commissioni straordinarie riferiscono al Consiglio alla fine del compito loro assegnato.
5. Il Consiglio può chiamare esperti, tecnici, rappresentanti di associazioni, abitanti ed operatori aderenti o non aderenti a prendere parte ai lavori delle commissioni.
6. Gli incarichi attribuiti dal Consiglio non sono retribuiti.

Articolo 15

Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e dai coordinatori delle commissioni. Esso si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario per affrontare problemi e situazioni per le quali il Presidente intenda consigliarsi sulla posizione da assumere.
2. Le conclusioni ed i suggerimenti del Consiglio di Presidenza vengono poi relazionati alla prima riunione del Consiglio Direttivo successivo alla citata riunione.

Articolo 16

Mandato e decadenza degli eletti

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
2. Il mandato degli eletti nel Consiglio contempla la partecipazione continua all'attività del medesimo; i consiglieri sono tenuti a garantire la presenza alle sedute. Decade dal mandato il consigliere che non interviene, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive. Decade altresì il consigliere che sommi in un anno cinque assenze non giustificate, ancorché non consecutive. Decade inoltre dalla carica il consigliere che in violazione del divieto di cui all'art. 8 comma 1 ricopra contemporaneamente altre cariche in Associazioni e/o altri Comitati o qualunque altra forma associativa, che svolgano la propria attività nel medesimo perimetro all'interno del quale insiste il Quartiere Giardino di Roma ed aventi le medesime finalità del "Comitato di Quartiere Giardino di Roma 2017".

3. In caso di vacanza di uno o più seggi, per dimissioni o decadenza, il Presidente ne dà notizia al Consiglio e, sempre che i membri rimasti in carica non siano inferiori al numero di 5, si provvede alla copertura dei seggi con le modalità di cui ai commi successivi.
4. I seggi vacanti sono offerti ai candidati della lista vincente che non siano stati eletti per eccedenza. La chiamata deve rispettare l'ordine di classifica.
5. In caso di indisponibilità dei candidati chiamati a ricoprire l'incarico o in difetto di candidati cui attingere, il Consiglio, con decisione presa a maggioranza assoluta e voto segreto, può cooptare uno o più aderenti, fino a copertura dei seggi vacanti. Si assume indisponibile il candidato che non accetti l'incarico entro 10 giorni dall'invito. I membri nominati per cooptazione cessano dalla carica insieme a quelli originariamente eletti.
6. Qualora, in caso di dimissioni o decadenza il numero dei membri diminuisca sotto la soglia di 5, il Presidente indice nuove elezioni.

Articolo 17

Organo ufficiale del Comitato di Quartiere

1. L'organo ufficiale del Comitato è costituito dal sito web istituzionale ovvero anche da eventuali pubblicazioni in formato elettronico e/o cartaceo.

Articolo 18

Finanziamento del Comitato di Quartiere

Il Comitato di Quartiere si finanzia con:

1. La fornitura di materiali da parte di enti locali, istituzioni o enti pubblici.
2. Le offerte in denaro o di altri beni (donazioni) da parte di privati cittadini o di enti privati.
3. I contributi di enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti particolari di interesse pubblico o per il raggiungimento di particolari finalità inerenti il miglioramento del quartiere.
4. Il ricavato di sottoscrizioni o di attività promosse dal Comitato, quali: manifestazioni, convegni, esposizioni, mostre mercato, ecc.
5. Altre forme di autofinanziamento deliberate dal Consiglio.
6. I materiali, le offerte ed i contributi citati costituiscono il Fondo Comune del Comitato di Quartiere.
7. Le spese sono effettuate per il tramite del tesoriere nei limiti dei programmi di impegno finanziario approvati dal Consiglio.
8. Ogni anno è presentato dal Consiglio, per l'approvazione, il bilancio consuntivo recante il resoconto delle entrate e delle uscite del Comitato.

Articolo 19

Scioglimento e liquidazione del Comitato di Quartiere

1. In caso di scioglimento del Comitato di Quartiere l'Assemblea straordinaria deve nominare i liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli aderenti, nonché stabilire le modalità della liquidazione
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione di attività o somme residue ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità.

Articolo 20

Entrata in vigore e modifiche allo Statuto

1. Il presente Statuto, in prima istanza predisposto ed approvato dagli aderenti fondatori, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio primo eletto, con voto palese, ed è depositato presso la sede del Comitato.
2. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate un anno dopo la sua entrata in vigore, da uno o più consiglieri, oppure da duecento aderenti.
3. Le proposte di modifica, sottoscritte dai presentatori, sono consegnate al Presidente, il quale provvede ad inviarne il testo ai consiglieri ed inserirle all'ordine del giorno della prima seduta utile dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione, al fine di consentire ai membri del Consiglio di esaminarle e produrre eventuali osservazioni.
4. La modifica di una disposizione statutaria è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio con voto palese.

Articolo 21

Regolamento elettorale

1. Il regolamento Elettorale del Comitato è approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri, con voto palese.
2. Entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. Le proposte di modifica possono essere avanzate dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore, da uno o più consiglieri.
3. Il Presidente comunica la proposta di modifica ai membri del Consiglio e la inserisce all'ordine del giorno di una seduta entro trenta giorni.
4. La modifica di una disposizione del Regolamento Elettorale è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri con voto palese.

Articolo 22

Pubblicazione e diffusione dello Statuto e del Regolamento elettorale

1. Il testo dello Statuto e del Regolamento Elettorale è portato a conoscenza degli aderenti mediante pubblicazione sull'organo ufficiale d'informazione del Comitato.
2. Statuto e Regolamento Elettorale sono resi disponibili on line sul sito istituzionale del

Comitato e, su richiesta, anche in forma cartacea.

Articolo 23

Regolamento del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea

1. Il funzionamento del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, oltreché dal presente Statuto, è disciplinato da appositi regolamenti.
2. Gli stessi sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Rinvio normativo

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono per analogia le disposizioni normative in materia di associazioni non riconosciute.

